

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

L'inammissibilità nascosta

Cosa succede se una causa di inammissibilità viene occultata in sede di adesione alla voluntary disclosure?

C.V.

Risponde Stefano Loconte

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E del 13 marzo scorso, il contribuente che intende aderire alla procedura di voluntary disclosure dovrà rappresentare all'amministrazione finanziaria, nella relazione tecnica di accompagnamento, la presenza di una causa di inammissibilità, dopo di che sarà compito dell'Ufficio delineare, qualora necessario anche in contraddittorio con il contribuente, l'esatta portata della causa di inammissibilità, in relazione periodo (o i periodi) d'imposta e per il tributo (o per i tributi) a cui si riferisce.

Premesso tanto, occorre sottolineare che qualora la presenza di una causa di inammissibilità sia stata occultata dal contribuente e venga scoperta prima del perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, la stessa non si realizzerà e le violazioni relative al periodo d'imposta e al tributo per il quale opera la preclusione saranno adeguatamente sanzionate, anche in considerazione del grave comportamento tenuto dal contribuente.

A ciò si aggiunga che, tale condotta, dovrà essere oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria competente per le valutazioni connesse alla ricorrenza del reato di «esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero».

L'eredità svizzera

Sono residente in Italia e ho ereditato da mio nonno morto nel 2008 un conto corrente in Svizzera, mai dichiarato dal de cuius nel quadro RW né da me successivamente all'accettazione dell'eredità. Posso regolarizzare tale conto aderendo alla procedura di collaborazione volontaria?

G.L.

Risponde Stefano Loconte

Come enunciato nella Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 23 marzo 2015, nel novero dei soggetti che si possono avvalere della voluntary disclosure vi sono anche gli eredi di investimenti e attività di natura finanziaria detenute all'estero dal de cuius in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

L'erede, per sanare la sua posizione, dovrà regolarizzare i periodi d'imposta compresi tra il 2009 e il 2013 per le violazioni del quadro RW e ai fini delle imposte dirette in caso di infedele dichiarazione i redditi percepiti tra il 2010 ed il 2013 e nell'ipotesi di omessa dichiarazione gli anni dal 2009 al 2013. Per definire la procedura dovrà versare all'Erario le imposte ordinariamente dovute e le sanzioni in maniera ridotta grazie ai benefici derivanti dalla procedura.

Gli asset nei paesi black list

Sono un imprenditore italiano e voglio regolarizzare i miei asset, detenuti in paesi cosiddetti black list, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria. Quali sono le annualità che devo sanare?

L.O.

Risponde Stefano Loconte

I territori a fiscalità privilegiata, i cosiddetti paesi black list, sono individuati dal decreto del ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001.

Il legislatore all'articolo 12, comma 2-ter del decreto legge n. 78 del 2009 dispone che i termini ordinari, ex articolo 20 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati per i paesi a fiscalità privilegiata.

Dunque, come chiarito anche nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E, del 13 marzo 2015, qualora il contribuente detenga illecitamen-

te attività nei paesi cosiddetti black list, le annualità oggetto della collaborazione volontaria saranno quelle dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2013.

Perché non operi il raddoppio dei termini, soprattutto, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

- il paese a fiscalità privilegiata dove sono detenute o erano detenute le attività oggetto della voluntary disclosure abbia stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni;

- il soggetto aderente alla procedura che vuole mantenere i suoi asset oggetto di collaborazione volontaria nel paese black list ove già le deteneva deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura, per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria;

- nell'ipotesi in cui il contribuente trasferisca, successivamente all'attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dagli stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale avviene il trasferimento.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESTI SU: WWW.ITALIAOGGI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary